

		REP. N. 5695
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI GASSINO TORINESE	
	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL	
	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL	
	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,	
	AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL	
	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE	
	AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL	
	PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI	
	REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI	
	ALL'ARTICOLO 1 COMMI 816-836 E 837-847 DELLA LEGGE 27	
	DICEMBRE 2019 N. 160. -----	
	RINNOVO PER IL TRIENNIO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31	
	DICEMBRE 2025. -----	
	CIG 972465927A-----	
	IMPORTO CONTRATTUALE Euro 77.532,81 OLTRE IVA 22%; ---	
	L'anno duemilaventitre addì nove del mese di novembre presso la	
	residenza municipale sita in Gassino Torinese, Piazza Antonio Chiesa n. 3,	
	avanti a me, Dr.ssa Daniela Sacco, Segretario Generale del Comune di	
	Gassino Torinese, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune, gli atti	
	in forma pubblica amministrativa, a norma dell'art. 97 del D.Lgs. n.	
	267/2000 ed ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto Comunale, senza	
	l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta dalle parti di Comune	
	1	

	accordo con il mio assenso-----	
	Sono comparsi i Signori: -----	
	1 – CORRU’ Dr Costantino, nato a [REDACTED], il quale	
	dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse	
	esclusivo del COMUNE DI GASSINO TORINESE (TO) , con sede in	
	Piazza Antonio Chiesa n. 3, C.F. 82500830011- P. IVA 01776580019 che	
	rappresenta nella sua qualità Responsabile dei Servizi finanziario	
	contabile, autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e	
	109 del D. Lgs. 267/2000 e dal vigente Regolamento Comunale	
	sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché dal decreto Sindacale n.	
	01/2023 domiciliato per la funzione esercitata, presso la sede del Comune-	
	2 – MINA Marco, nato [REDACTED]	
	[REDACTED], che interviene nel presente atto in qualità di Procuratore	
	speciale: Procura speciale Rep. N. 46091 del 24/10/2023 a firma del notaio	
	Pietro Bernardi iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Forlì e	
	Rimini in nome e per conto della Società M.T. Spa con sede legale in	
	Santarcangelo di Romagna via del Carpino, 8 CF 06907290156 – P. IVA	
	02638260402 di seguito denominato “Concessionario”.-----	
	Comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario	
	Generale, sono certo. -----	
	PREMESSO	
	-che, in attuazione degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale con	
	deliberazione n. 61 del 29 dicembre 2016 e con deliberazione della Giunta	
	Comunale n. 100 del 20 luglio 2018, con determinazione n. 70/SF – 534	
	2	

	del 29 dicembre 2018 del Responsabile del Servizio finanziario, a	
	conclusione della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del	
	D.Lgs. n. 50/2016 svolta dalla C.U.C. costituita in convenzione tra questo	
	Comune ed il Comune di San Sebastiano da Po, si provvedeva ad	
	aggiudicare la concessione del “Servizio di accertamento e riscossione del	
	canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale	
	sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, e della tassa sui	
	rifiuti giornaliera per il triennio 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 -	
	CIG. N. 768309850A2” alla società M.T. S.p.A. (Maggioli Tributi), con	
	sede legale in Via del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN),	
	C.F. 06907290156;-----	
	-il contratto inerente l’affidamento al suddetto Concessionario del servizio	
	in questione, CIG derivato N. 7829181C89, è stato sottoscritto in data 9	
	luglio 2019, Rep. n. 5682 dai rispettivi rappresentanti delle parti;-----	
	CONSIDERATO CHE	
	- dal 1^ gennaio 2021, sono entrati in vigore il Canone patrimoniale di	
	concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone di	
	concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al	
	demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche	
	in strutture attrezzate, previsti dall’art. 1 commi da 816 a 847 della Legge	
	27 dicembre 2020 n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di	
	spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto	
	sulle pubbliche affissioni, della Tari giornaliera dovuta dagli operatori	
	mercatali, del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della	
	strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di qualunque	
	3	

canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;-----

-l’art. 1, commi da 784 a 815, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha introdotto la riforma della riscossione degli enti locali, e che il comma 789 della normativa suddetta dispone che i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814;
- a norma dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore; tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti e la modifica non altera la natura generale del contratto;
- a norma dell’art. 165 codice appalti “Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”;
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 30 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, preso atto della necessità di ripristinare l’equilibrio contrattuale per l’insorgenza della pandemia da COVID – 19 e per le sopravvenute modifiche normative, nonché di adeguare i contenuti

	del contratto alle modifiche apportate dalla Legge n. 160/2019 in materia	
	di riscossione delle entrate degli enti locali, e tenuto conto	
	dell'introduzione nell'ordinamento dei nuovi canoni patrimoniali in	
	sostituzione dei c.d. tributi locali minori, sono state assunte le seguenti	
	determinazioni ed indirizzi applicativi in merito all'istituzione ed alla	
	gestione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o	
	esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione	
	delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio	
	indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di	
	cui all'articolo 1 commi 816-836 e 837-847 della Legge 27 dicembre 2019	
	n. 160 ed alla definizione dei rapporti con l'attuale concessionario, sulla	
	base del vigente contratto e della novella normativa, definendo i contenuti	
	essenziali della relativa appendice contrattuale demandata	
	all'approvazione del Responsabile del servizio competente con apposito	
	atto: l'applicazione dei nuovi canoni patrimoniali decorrerà dal primo	
	gennaio 2021 esclusivamente qualora gli stessi dovessero rimanere	
	obbligatorî, previa adozione, entro il termine stabilito da norme statali per	
	l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, di appositi	
	regolamenti disciplinanti gli stessi e conseguente fissazione delle rispettive	
	tariffe; qualora venissero accolte le richieste di differimento della loro	
	entrata in vigore, ovvero qualora la loro introduzione dovesse risultare	
	facoltativa, per l'anno 2021 continueranno a trovare applicazione le entrate	
	tributarie e patrimoniali (COSAP, Imposta sulla Pubblicità e Diritti	
	Pubbliche Affissioni, TARI giornaliera) già applicate fino al 2020;	
	-in continuità con le modalità di gestione del COSAP, dell'Imposta sulla	
	5	

	Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni e della TARI giornaliera, anche la	
	gestione della riscossione volontaria e coattiva e di accertamento del	
	canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione	
	pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e	
	degli spazi appartenenti al demanio sarà svolta in concessione ed affidata	
	al medesimo Concessionario iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs.	
	446/1997 e s.m.i., attuale affidatario della gestione del servizio di	
	accertamento e riscossione del COSAP, dell'Imposta Comunale sulla	
	Pubblicità e dei diritti pubbliche affissioni e della TARI giornaliera, ai	
	sensi dell'art. 1 comma 846 della Legge n. 160/2019, alle nuove	
	condizioni migliorative di cui alla proposta prot. n. 6357/def./20 del 29	
	dicembre c.a., registrata al n. 20371 di protocollo in data 30/12/2020, sino	
	a tutto il 31 dicembre 2022;-----	
	-con successiva determinazione del Responsabile Servizi finanziari n.	
	63/SF – 464 del 31 dicembre 2020 è stata approvata l'appendice	
	contrattuale con la quale vengono recepite le determinazioni e gli indirizzi	
	espressi dalla Giunta Comunale e le disposizioni contenute nella Legge n.	
	160/2019, in materia di riforma della riscossione, a mente del comma 789,	
	art. 1 della legge stessa;-----	
	-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29 aprile 2021, è	
	stato approvato il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone	
	unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021”;-----	
	-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29 aprile 2021, è	
	stato approvato il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone	
	di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al	

demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021”;-----

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 aprile 2021, sono state approvate “le tariffe del canone unico patrimoniale - anno 2021”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29 aprile 2021, sono state approvate “le tariffe del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - anno 2021”;-----

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29 dicembre 2021 sono state approvate le modifiche al regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale. Decorrenza 1° gennaio 2022”;-----

-ai sensi dell’art. 3 del “Capitolato d’oneri” avente ad oggetto “Durata della concessione” è stata prevista la facoltà del Comune di procedere al rinnovo del contratto di concessione, alla sua scadenza, per un periodo pari alla durata del contratto originario (anni tre), previa formale comunicazione al contraente, per cui in sede di procedura d’affidamento era stato adeguato l’importo posto a base di gara rispetto alla durata complessiva del contratto, comprensivo dell’eventuale rinnovo;-----

-con deliberazione n. 130 del 15 dicembre 2022, la Giunta Comunale ha fornito i necessari indirizzi al Responsabile dei Servizi Finanziari per consentire la prosecuzione della gestione dei Canoni Patrimoniali e Mercatali con l’attuale concessionario, demandando al Responsabile dei servizi finanziari l’adozione degli appositi provvedimenti di rinnovo dell’affidamento in essere per il triennio 2023 - 2025;-----

	- ai sensi del comma 846 dell’art. 1 Legge n. 160/2019, ”gli enti possono,	
	in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare	
	fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti	
	ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di	
	gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o del	
	canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell’imposta comunale	
	sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per	
	l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari. A tal fine le	
	relative condizioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenendo	
	conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816	
	e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l’ente	
	affidante”;-----	
	-con successiva determinazione del Responsabile Servizio Finanziario	
	n. 69/SF – 436 del 27/12/2022 si è provveduto:-----	
	-a rinnovare per il triennio 2023/2025 – come previsto dall’art. 3 del	
	“Capitolato d’oneri” e ai sensi dell’art. 1, comma 846 della Legge n.	
	160/2019 - all’attuale concessionario M.T. S.p.A. con sede legale in Via	
	del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06907290156,	
	contratto Rep. n. 5682/2019 del 9 luglio 2019 – CIG 7829181C89, a	
	decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2025, la gestione del	
	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione	
	pubblicitaria e del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e	
	degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati	
	a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’articolo 1 commi	
	816-836 e 837-847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle seguenti	
	8	

	contenute nel capitolato d'oneri (allegato unico alla determinazione n.	
	55/SF-394 del 31/10/2018, il quale è parte integrante del contratto, anche	
	se non materialmente allegato allo stesso, ma depositato agli atti	
	dell'Ufficio), nel disciplinare di gara/lettera di invito allegato alla	
	determinazione n. 8/CUC – 404 dell'8/11/2018, per le parti non superate	
	dalle disposizioni normative sopravvenute e attualmente vigenti,	
	documenti tutti che il contraente si è obbligato a rispettare in sede di	
	presentazione dell'offerta di gara, nonché nelle norme di cui al D.Lgs.	
	50/2016 s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008, che le parti dichiarano di conoscere	
	ed accettare senza riserva alcuna -----	
	Art. 2 – Rinnovo contrattuale. Preso atto della sospensione delle attività	
	di accertamento e recupero coattivo richiamate in premessa, delle	
	esenzioni stabilite dall'art. 181 D.L. 34/2020 e s.m.i. e della introduzione	
	dei nuovi canoni patrimoniali stabilita con la legge n. 160/2019, sostitutivi	
	delle entrate affidate in gestione al concessionario, le parti hanno	
	convenuto che la durata del contratto, in scadenza il 31 dicembre 2021, si	
	estendesse sino al 31 dicembre 2022, anche a copertura dei mesi di	
	inattività connessi all'applicazione delle disposizioni normative	
	emergenziali di contrasto alla pandemia da Covid-19, nonché dell'ulteriore	
	periodo necessario per la riattivazione delle procedure, anche coattive,	
	l'efficace prosecuzione delle stesse e la gestione dei rimborsi dovuti per	
	l'applicazione delle esenzioni dal pagamento del COSAP per talune	
	fattispecie impositive, al fine di ripristinare l'equilibrio economico del	
	contratto in essere.-----	
	-Preso atto che, conclusasi l'estensione della durata del contratto di cui	

	sopra, con il presente contratto, si provvede al rinnovo del contratto Rep.	
	5982/2019 - come previsto dall'art. 3 del "Capitolato d'oneri" e ai sensi	
	dell'art. 1, comma 846 della Legge n. 160/2019 - a decorrere dal 1°	
	gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2025, per la gestione del Canone	
	patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e	
	del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi	
	appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati	
	realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 commi 816-836	
	e 837-847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché per gli	
	accertamenti esecutivi (ICP/COSAP) per le annualità non prescritte;-----	
	-Si dà atto che nelle more della sottoscrizione della presente contratto, il	
	Concessionario ha proseguito il servizio pubblico oggetto della	
	concessione.-----	
	Art. 3 - Gestione in Concessione dei Canoni Patrimoniali di cui all'art.	
	1 commi 816-847 L. 160/2019. 1. Ai sensi dell'articolo 1 commi 816-	
	836 e 837-847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune di	
	Gassino Torinese, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 1	
	comma 846 della Legge n. 160/2019 e nell'art. 3 del "Capitolato d'oneri",	
	provvede al rinnovo del contratto vigente alla Ditta MT SpA per	
	l'affidamento della gestione in concessione del Canone patrimoniale di	
	concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di	
	concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al	
	demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche	
	in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 commi 816-836 e 837-847 della	
	Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché per gli accertamenti esecutivi	
	11	

	(ICP/COSAP) per le annualità non prescritte, per il triennio dal 1° gennaio	
	2023 al 31 dicembre 2025, alle condizioni economiche riportate nella	
	proposta del 15 dicembre 2022, ns. prot. n. 19490 in pari data, già offerte	
	nella nota n. 8475/2022 acquisita dall’Ente al numero di protocollo 14329	
	in data 14/09/2022;-----	
	-La gestione dei canoni dovrà essere effettuata in base alla specifica	
	normativa che li disciplina, ai regolamenti comunali vigenti in materia e	
	sopra richiamati, nonché con l’applicazione delle tariffe vigenti stabilite	
	dal Comune.-----	
	In ogni caso, il Concessionario continuerà a svolgere l’attività di	
	accertamento, riscossione anche coattiva e rimborso delle entrate pregresse	
	oggetto del contratto originario.-----	
	Art. 4 - Adeguamento del contratto alle disposizioni di cui all’art. 1	
	commi da 784 a 814 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Ai sensi	
	dell’art. 1 comma 789 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il	
	Concessionario, nell’espletamento delle sue funzioni deve attenersi alle	
	disposizioni contenute nell’art. 1 commi da784 a 814 della Legge 27	
	dicembre 2019 n. 160, che hanno introdotto la riforma della riscossione	
	delle entrate degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2020, come	
	recepite dal Regolamento Generale delle Entrate approvato con	
	deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 25 settembre 2020 e sulla	
	base di quanto previsto dal presente contratto.-----	
	Quanto di seguito convenuto in merito all’accertamento e riscossione	
	anche coattiva degli importi dovuti a titolo di COSAP, ICP, DPA e TARI	
	giornaliera, ovvero a titolo di nuovi canoni patrimoniali di cui all’art. 1	

	avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei	
	a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il	
	subappaltatore/subfornitore nell'ambito della concessione, è tenuto ad	
	assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al	
	fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla	
	concessione. Qualora il subappaltatore/subfornitore non assolva agli	
	obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei	
	flussi finanziari relativi alla concessione, il presente contratto si risolve di	
	diritto ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 3. Le parti concordano	
	che le fatture dovranno essere emesse indicando l'apposito CIG sopra	
	riportato e il Codice Univoco di Fatturazione UFMNEU. I pagamenti	
	saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario	
	dedicato: IT 17 D 05387 68020 000001556001 BPER BANCA SPA su	
	cui è stato autorizzato ad operare il Sig. Angelo Bianchi nato a Rimini	
	(RN) il 07/10/1966 CFBNCNGL66R07H294D.-----	
	Il Termine di pagamento è 30 gg dal ricevimento della fattura.-----	
	Art. 6 - Applicazione oneri riscossione e spese di notifica ed esecutive--	
	A norma dell'art. 1, comma 803, Legge n. 160/2019 e s.m.i., i costi di	
	elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari	
	ed esecutive sono posti a carico del debitore.-----	
	A norma dell'art. 1, comma 804, della suddetta normativa, gli oneri di cui	
	alla lettera a) dell'art. 1, comma 803, Legge 160/2019 si applicano anche	
	in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal Testo Unico di cui al	
	Regio Decreto n. 639/1910, prevedendo una quota denominata "oneri di	
	riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute	
	14	

in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro. A norma dell'art. 1, comma 803 e 804, Legge n. 160/2019 e s.m.i., gli oneri previsti sono posti a carico del debitore e saranno applicati dal Concessionario.-----

Sono di spettanza del Comune gli oneri di riscossione e le spese esecutive a carico del debitore di cui all'art. 1 comma 803 lettera a) e b) della Legge n. 160/2019. Come già previsto dal vigente contratto, sono invece di spettanza del Concessionario le spese di notifica di cui all'art. 1 comma 803 lettera b) della Legge n. 160/2019 da questi anticipate, addebitate al debitore, se rimosse.-----

Art. 7 - Solleciti ai contribuenti - comunicazione di cortesia. A norma dell'art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019, prima parte, per il recupero di importi fino ad € 10.000 (Euro diecimila/00), dopo che l'atto di cui all'art. 1, comma 792, della citata Legge n. 160/2019 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, è compito del Concessionario inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.-----

Art. 8 - Accesso alle banche dati pubbliche. A seguito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 791, Legge n. 160/2019, il Concessionario è autorizzato, per il tramite del Comune, ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe Tributaria. A tal

	avrà diritto di valersi, di propria autorità, della suddetta cauzione. Detta	
	garanzia verrà restituita a servizio ultimato. E' stata inoltre presentata in	
	data 06/11/2023, prot. n. 17759 polizza assicurativa RCT/RCO n.	
	95MA1667 – n. appendice S/92ED001 della Compagnia Zurich insurance	
	con scadenza 31/12/2023, che tiene indenne questa Amministrazione da	
	tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa nonché per responsabilità	
	civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, come previsto dall'art.	
	11 del capitolato d'oneri. Il concessionario si impegna a mantenere valida	
	la polizza con pagamento del relativo premio per gli anni di durata del	
	contratto.-----	
	E' stata inoltre presentata in data 06/11/2023 prot. n. 17759 polizza	
	assicurativa “Responsabilità civile professionale” n. IFL0007280 della	
	Compagnia AIG con sede legale in piazza Vetra n. 17 Milano.-----	
	Art. 12 - Domicilio dell'Appaltatore. Per gli effetti del presente	
	contratto, la società dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede	
	di questo Ente -----	
	Art. 13 - Spese ed oneri contrattuali. Le spese del presente contratto, ai	
	sensi del D.Lgs 50/2016, comprese quelle di registrazione, copie, diritti,	
	ecc. sono a carico del concessionario. Per tutto quanto non previsto nel	
	presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di	
	contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 s.m.i. ed alle restanti	
	disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del	
	presente contratto. -----	
	Tutte le controversie che potessero insorgere nell'interpretazione e	
	nell'esecuzione del presente contratto saranno devolute al Foro di Ivrea.--	
	17	

	Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è	
	soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione	
	in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131----	
	La stessa, nonché l'imposta di bollo, pari all'importo di euro 45,00 sono	
	assolte con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007,	
	mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). -----	
	Art. 14 - Trattamento dei dati. Le parti si impegnano a trattare i dati	
	personali dei dipendenti e collaboratori dell'altra parte esclusivamente per	
	quanto strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto e nel	
	pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e	
	trattamento dei dati personali, e in particolare del Regolamento Europeo n.	
	679/2016 (c.d. "GDPR"), del D.Lgs. 196/2003 e delle prescrizioni del	
	Garante per la protezione dei dati personali. Il concessionario assume il	
	ruolo di Responsabile del trattamento dei dati degli utenti -----	
	-Art. 15 - Disposizioni finali. Per quanto non espressamente previsto dal	
	presente atto continuano ad applicarsi i termini e le condizioni di cui al	
	contratto originario intercorrente tra le parti, oltre che le norme di legge	
	sopravvenute-----	
	Richiesto io, Segretario ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, redatto	
	da me, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante strumenti	
	telematici, costituito in numero diciassette pagine a video e parte della	
	diciottesima sin qui, dandone lettura alle parti contraenti che,	
	riconosciuto conforme alle loro volontà, insieme con me ed alla mia	
	presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi	
	dell'art. 1, c. 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.---Io sottoscritto,	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]